

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 86 |
| Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria », deliberato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>) | 87 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere depositata dal relatore</i>) | 97 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>) | 99 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa</i>) | 101 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>) | 102 |
| Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>) | 88 |
| ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere depositata dai relatori</i>) | 104 |
| ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>) | 106 |
| ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere alternativa</i>) | 108 |
| ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>) | 109 |
| Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>b</i>), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 92 |
| ALLEGATO 9 (<i>Proposta di parere depositata dal relatore</i>) | 112 |
| ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti</i>) | 115 |
| AVVERTENZA | 96 |

Giovedì 21 ottobre 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, avv. Antonio Bargone e il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, on. Gianfranco Morgando.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di invertire l'ordine del giorno e procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria », vista

l'esigenza del relatore di partecipare ai lavori della Commissione permanente.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria», deliberato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 ottobre 1999.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), relatore, in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati (vedi allegato 2) alla proposta di parere (vedi allegato 1), invita al ritiro degli emendamenti Tapparo 1, 2, 3, 4 e 5. Propone comunque di inserire, dopo il punto b) della proposta di parere, un ulteriore punto che recepisce lo spirito degli emendamenti presentati dal seguente tenore: «Occorre tener conto delle preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali rispetto alle quali si invita il Governo ad ulteriore approfondimento».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto – Il Centro) rilevando che la proposta di parere alternativa a firma Mazzocchin (vedi allegato 3) si riferisce ad una più ampia questione rispetto a quella indicata nel punto testé proposto dal relatore, dichiara di far propri gli emendamenti Tapparo 1, 2, 3, 4 e 5 e insiste per la votazione degli stessi.

Il senatore Nuccio CARRARA (AN) fa notare che la proposta del relatore non supera le obiezioni avanzate sia in merito alle questioni del personale delle stazioni sperimentali, con particolare riferimento allo *status* giuridico, sia al problema della terzietà degli enti in questione. A quest'ultimo proposito fa rilevare il rischio di condizionamenti per l'attività delle sta-

zioni da parte delle imprese che forniscono contributi alle stesse stazioni.

La Commissione passa a deliberare sui singoli emendamenti: respinge, quindi, gli emendamenti Gubert 1, 2, 3, 4 e 5 e approva la integrazione proposta dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) preannunciando voto contrario sulla proposta di parere, esprime perplessità sull'inversione dell'ordine del giorno.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che eventuali obiezioni all'inversione avrebbero dovuto essere segnalate nel relativo momento.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia voto contrario sulla proposta di parere. La riformulazione proposta dal relatore, pur rappresentando un tentativo per superare le obiezioni sollevate, non consente di dichiarare voto favorevole.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto – FLDR) nel condividere il precedente intervento del senatore Gubert, esprime perplessità sul mancato recepimento dei principi contenuti negli emendamenti presentati dal senatore Tapparo. Dichiara di non condividere il modo con cui la Commissione intende pronunciarsi sulle stazioni sperimentali. Ritira comunque la proposta di parere alternativa.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) fa propria la proposta di parere alternativa.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sul parere come risulta dalla integrazione e dichiara di apporre la firma alla proposta di parere alternativa presentata.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) aggiunge la propria firma alla proposta di

parere alternativa preannunciando voto contrario alla proposta di parere come risulta dalla integrazione proposta dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dall'integrazione accolta.

La Commissione approva (*vedi allegato 4*).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto conclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa.

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 12 ottobre 1999.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (vedi allegato 6) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 5), invita al ritiro degli emendamenti Bosi 1 e Manzini 6, esprime parere contrario sull'emendamento Bosi 10, si riserva di proporre una riformulazione degli emendamenti Bosi 2, Garra 3, Garra 7, D'Alessandro Prisco 11 e Fontanini 12, nel senso di indicare al Governo una serie di tratti stradali sui quali effettuare una più approfondita istruttoria. Si riserva altresì di riformulare gli emendamenti Manzini 4 e Manzini 5, nonché Frattini 8 e Di Bisceglie 9.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) ritira il proprio emendamento 1.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) intervenendo sul proprio emendamento 3 di-

chiara di non comprendere per quale motivo la strada Aurelia debba essere classificata come strada statale nelle tabelle relative alle regioni Lazio e Toscana e non nella tabella relativa alla regione Liguria. Per quanto riguarda l'asse Catania-Palermo, fa notare che nel tratto autostradale Enna-Caltanissetta i giorni di chiusura dell'autostrada risultano maggiori, nell'arco dell'anno, di quelli di transito. Considera pertanto negativa l'esclusione dal novero delle strade da mantenere in capo all'ANAS delle strade che in Sicilia rappresentano una rete alternativa, spesso indispensabile, rispetto al tratto autostradale Catania-Palermo. A tal proposito propone che resti di competenza statale il tratto Bivio Capodarso-Bivio Benesiti (SS 122) e il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarso (SS 626), che costituiscono un'alternativa a quel tratto autostradale spesso chiuso al traffico.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, sottolinea che sui singoli tratti stradali la Commissione non è in grado di procedere ad una adeguata attività istruttoria. Le eventuali puntuali segnalazioni saranno pertanto allegate al parere da trasmettere al Governo, il quale potrà procedere alle modifiche che si rendessero necessarie con decreti correttivi oppure con regolamenti, qualora si preveda la delegificazione della classificazione della rete stradale.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) sottopone all'attenzione della Commissione la segnalazione della città di Enna circa la strada statale 122, che rappresenta insieme alla strada statale 626 l'anello circolatorio alternativo al tratto autostradale Enna-Caltanissetta gestito attualmente dall'ANAS, il quale per mero errore materiale non è stato tenuto in considerazione nella Conferenza Stato-regioni del 12 luglio e quindi nella classificazione riportata nel provvedimento. Fa notare che in merito all'inserimento della strada statale 122 e della strada statale 626 nella classificazione riportata nel provvedimento risulta formulata anche l'adesione della regione e dell'ANAS.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, propone quindi di riformulare gli emendamenti Bosi 2, Garra 3, Garra 7, D'Alessandro Prisco 11 e Fontanini 12, che segnalano singoli tratti stradali, nel seguente modo:

« Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6), riesaminare approfonditamente, anche al fine dell'adozione di provvedimenti correttivi, le seguenti osservazioni puntuali di individuazione della rete: a) strada SGC Firenze-Pisa-Livorno (Porto); b) via Aurelia con tracciato nella regione Liguria; c) tratto Bivio Capodarso-Bivio Benesiti (SS 122) ed il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarso (SS 626); d) SS 7 Appia; e) SS 50 e 50-bis; f) SS 25 Moncenisio.

Si sottolinea in particolare l'esigenza di evitare la costituzione di regimi di diversa titolarità e cesure regionali su itinerari omogenei verificando la coerenza con i criteri generali di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 per la costituzione della rete ». Fa notare che nell'elenco contenuto nella riformulazione è stata inserita anche SS 25 Moncenisio come emerso nel corso del dibattito sul provvedimento in esame.

Concordi i presentatori la Commissione approva, quindi, gli emendamenti Bosi 2, Carrara 3, Garra 7, D'Alessandro Prisco 11 e Fontanini 12 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Manzini 4 nel seguente modo: « al punto 4) dopo la parola « trasferite » aggiungere « assegnando priorità ai progetti in grado di essere appaltati ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Manzini 4 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Manzini 5 nel seguente modo:

« al punto 4) dopo "1997-1999" aggiungere le seguenti parole "tenendo conto dell'effettiva possibilità di realizzazione delle opere" ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Manzini 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) ritira il proprio emendamento 6.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto - Min.linguist.), *relatore*, propone la seguente riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9:

« Il punto 6) è così integralmente riformulato: le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Conseguentemente le tabelle relative alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per le autostrade e i trafori, vanno espunte dal presente decreto e figureranno nelle norme di attuazione. Questa nuova classificazione potrà consentire anche l'eventuale riclassificazione delle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale ».

Il sottosegretario Antonio BARGONE osserva che se nel parere si evidenzia, rispetto ad un tratto stradale, una volontà esplicitata formalmente dagli enti territoriali interessati, nulla esclude di riesaminare la rete stradale relativamente al tratto considerato. Circa la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 fa notare che lo schema di decreto legislativo è frutto di una serie di appro-

fondimenti tecnici, politici effettuati con le regioni. È stata quindi prodotta una valutazione collegiale tra Governo, ANAS e regioni. Aggiunge che la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 costringerebbe il Governo ad una nuova intesa con la Conferenza Stato-regioni che appare preclusa dai tempi ristretti per l'approvazione ed emanazione del decreto. In tale direzione sembra muoversi la proposta di espungere dal testo in esame la parte della rete stradale relativa alle regioni a statuto speciale: in tal caso appare obbligata una nuova intesa con la Conferenza Stato-regioni. Dichiaro pertanto l'assenza di disponibilità del Governo a recepire la riformulazione proposta.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, osserva che l'originario punto 6) della proposta di parere depositata potrebbe rappresentare una soluzione opportuna alla questione delle regioni a statuto speciale. Invita pertanto a valutare attentamente quel punto.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto - Min.linguist.), *relatore*, dichiara che la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 non mette in discussione la classificazione della rete stradale come prevista dal testo del Governo, incidendo soltanto sul profilo della tabellazione, così come già avvenuto per le province di Trento e Bolzano. Fa inoltre notare che secondo quanto dichiarato dal sottosegretario, anche quanto previsto nel punto 6) della proposta del parere sarebbe da ritenere inopportuno ai fini del mantenimento dell'impianto complessivo del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Antonio BARGONE precisa che il punto 6) della proposta di parere non scardina l'impianto del provvedimento. Diversamente la richiesta di espunzione porterebbe ad una rete stradale da cui risulterebbero escluse le regioni a statuto speciale. Occorrerebbe pertanto una nuova intesa in Conferenza Stato-regioni.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) richiama l'attenzione della Commissione su un profilo di illegittimità costituzionale dello schema di decreto in oggetto. Rileva infatti che in sede di Conferenza Stato-regioni ogni singola regione ha presentato un proprio elenco della rete stradale da mantenere in capo all'ANAS. In tal modo le singole regioni hanno determinato il sistema della rete stradale che il Governo si è limitato a condividere. Conclude rilevando il profilo di illegittimità costituzionale su tale procedura. Ricorda a tal proposito che secondo la legge delega la rete stradale nazionale deve essere individuata con decreto previa intesa con la Conferenza Stato-regioni: non si ravvisa quindi alcuna delega alle regioni circa l'individuazione della rete stradale di interesse nazionale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisando l'iter procedurale previsto per l'adozione del decreto in esame, fa notare che il provvedimento deve essere emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni ancor prima della trasmissione al Parlamento. Eventuali recepimenti di osservazioni dell'organo parlamentare renderebbero pertanto necessario un nuovo passaggio in Conferenza Stato-regioni.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) sottolinea che la materia in oggetto per le regioni a statuto speciale è regolata dalle norme di attuazione predisposte in sede di commissioni paritetiche. Pertanto, al fine di non esautorare dalle proprie funzioni le predette commissioni, risulta opportuno espungere dal provvedimento in esame il riferimento relativo alle suddette regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che il Governo ha proceduto secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 59 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998 in base alla quale la definizione dell'intera rete stradale avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ritiene pertanto legittima la classifica-

zione prevista dallo schema di decreto, ferma restando la possibilità per le regioni a statuto speciale di addivenire in sede di Commissioni paritetiche ad ulteriori e diverse valutazioni.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) fa notare che qualora le funzioni attribuite dall'ordinamento alle Commissioni paritetiche vengano esercitate dalla Conferenza Stato-regioni, verrebbe meno il principio di specialità, principio di rango costituzionale non derogabile da una legge ordinaria quale è la legge n. 59 del 1997. Concorda quindi con la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 proposta dal relatore che consente di superare i dubbi di costituzionalità.

Il sottosegretario di Stato Antonio BARGONE fa notare che la Conferenza Stato-regioni ha proposto un emendamento al testo che appare preferibile rispetto alla riformulazione prospettata che richiedendo al Governo l'espunzione delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, impone una nuova intesa.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto - Min.linguist.), *relatore*, sottolinea che la formulazione da lui proposta non è alternativa, bensì perfettamente sovrapponibile alla proposta emendativa presentata dalla Conferenza Stato-regioni, cui fa riferimento il sottosegretario Bargone.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto - Il Centro) ricorda che già per la rete stradale del Trentino Alto-Adige è previsto uno stralcio.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto - Min.linguist.), *relatore*, modificando la precedente, propone una riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 dal seguente tenore: le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Consequentemente le tabelle relative alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per le autostrade e i trafori, sono confermate o modificate dalle apposite norme di attuazione. Una nuova classificazione potrà consentire anche l'eventuale riclassificazione delle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale.

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bosi 10.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale fa presente che la Commissione non è stata messa in condizione di valutare la complessiva questione del riordino dell'ANAS. Ricorda che in sede di esame del decreto n. 112 del 1998 era stata segnalato l'opportunità di un riordino da disporre con decreto legislativo, non con regolamenti o altri strumenti normativi. Fa notare che non esiste allo stato alcun decreto legislativo di riordino dell'ANAS relativo al complessivo ruolo e alle funzioni da attribuire alla stessa. Considerato che la Commissione si trova ad affrontare la questione della tabellazione della rete stradale che si caratterizza quale problema tecnico, non certamente politico, fa notare la necessità di esaminare in un'unica sede tutti gli aspetti connessi al riordino dell'ANAS ed alle relative strutture, anche in merito alle risorse personali e finanziarie. Non appare opportuno quindi limitarsi ad esaminare in modo disorganico e frammentario, tale delicata problematica.

Preannunzia voto contrario sulla proposta di parere non condividendo la disomogeneità della rete come classificata nel testo governativo. Dichiarò invece di condividere lo spirito della proposta di parere alternativa.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere come risulta dalle riformulazioni accolte ritenendola equilibrata.

Esprime perplessità sul fatto che diverse regioni in sede di individuazione della rete stradale nazionale hanno manifestato una volontà contraria all'intenzione più volte dichiarata di introdurre un ordinamento federale.

Riconosce pertanto le difficoltà del Governo a procedere in una simile situazione che finisce per danneggiare l'utenza. Reputa condivisibile la proposta del relatore di rinviare a decreti correttivi eventuali modifiche di singoli tratti stradali.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) dichiara di apporre la propria firma alla proposta di parere alternativa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere così come risulta dalla riformulazione degli emendamenti presentati.

La Commissione approva (*vedi allegato 8*).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa (*vedi allegato 7*).

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 7 ottobre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di inserire le seguenti integrazioni nella proposta di parere (*vedi allegato 9*):

a) punto 7): « Si invita il Governo a prevedere che, alla data di entrata in vigore degli statuti degli enti di cui all'articolo 10, sono abrogate le norme di legge in vigore per gli enti medesimi, e segnatamente per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, le quali risultino incompatibili con la disciplina statutaria ovvero sostituite da quest'ultima;

b) relativamente al punto 4.4) sostituirlo con il seguente: « In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7) si invita il Governo a disporre l'abrogazione della corrispondente normativa (articolo 48; articolo 45, comma 4, ultima proposizione) contenuta nel decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) visto che la disposizione contenuta nel provvedimento definisce in modo più puntuale l'ambito di competenza dei due enti suddetti »;

c) al punto 3) inserire, dopo il terzo capoverso, il seguente: « In merito alla tabella la Commissione invita il Governo a considerare non esaustivo l'elenco in essa contenuto in quanto alcuni enti che presentano caratteristiche simili a quelle degli enti inseriti possono risultare esclusi. Si segnala pertanto l'opportunità di procedere, laddove necessario, a integrazioni e correzioni dell'elenco attraverso lo strumento dei decreti correttivi e integrativi »;

d) inserire il seguente punto: « Valuti il Governo la possibilità e l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che rafforzi la presenza nell'ambito della CONSOB, di personale ad alta specializzazione professionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. ».

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (vedi allegato 10), in relazione ai quali comunica che risulta ritirato l'emendamento Frattini 25, invita al ritiro degli emendamenti Gubert 1, Gubert 2, Giaretta 3, Garra 4, Migliori 5, Migliori 13, Migliori 14, Migliori 15, Migliori 16, Migliori 23, Gubert 28, Gubert 32, Gubert 33, Gubert 34, Gubert 37, Gubert 39 e Gubert 40.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bonatesta 6, Frattini 7, Garra 8, Migliori 9, Frattini 10, Di Bisceglie 11, Di Bisceglie 12, Duva 18, Magnalbò 24, Frattini 26, Duva 29, Gubert 31, Gubert 35, Bracco 41 e Caveri 42.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Duva 17, Barbieri 19, Gubert 20, Gubert 21, Gubert 30, Gubert 36.

Si riserva una riformulazione degli emendamenti Caveri 22 e Gubert 38.

Risulta assorbito dalla proposta di parere l'emendamento Duva 27.

La Commissione passa quindi a deliberare sui singoli emendamenti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) illustrando i propri emendamenti fa notare in relazione all'emendamento 1 che all'articolo 2 il comma 2 introduce una rigidità che risulta incompatibile con l'adeguato svolgimento dei servizi pubblici previsti nelle convenzioni, la cui operatività è comunque subordinata all'approvazione ministeriale. Per quanto riguarda l'emendamento 2 non comprende come possano essere svolte per due anni alcune funzioni pubbliche che si intenda poi dismettere. Osserva che la gestione diretta dello Stato è in contrasto con il principio di sussidiarietà. In merito all'emendamento 28, evidenzia il rischio di esaltare il ruolo strumentale e di controllo dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPELS e di depotenziare i compiti di ricerca dagli stessi enti esercitati. In riferimento all'emendamento 32 fa notare la mancata tutela del carattere associativo degli enti in oggetto, atteso che il consiglio di amministrazione risulta totalmente di nomina ministeriale.

Dichiara comunque di ritirare i propri emendamenti 1, 2, 20, 32, 33 e 34.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, precisando che il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo viene considerato nella proposta di parere laddove si fa riferimento alla riorganizzazione degli istituti storici, dichiara decaduto dalla votazione, per assenza del presentatore, l'emendamento Giaretta 3.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) ritira il proprio emendamento 4.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira l'emendamento Migliori 5 di cui è cofirmatario.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), illustrando l'emendamento 6, dichiara che attraverso l'emendamento si intende confermare la natura giuridica di ente pubblico non economico della Lega italiana per la lotta contro i tumori, posto che l'attività della Lega ha assunto sostanzialmente — e talvolta in via di fatto — carattere e rilievo sostitutivo e/o integrativi dell'attività che, nel quadro del nuovo ordinamento sanitario, viene svolta dallo Stato e/o dagli enti del servizio sanitario nazionale in materia di ricerca, educazione sanitaria e assistenza riabilitativa. Tali attività sono infatti integrative a quelle intraprese dallo Stato tramite il servizio sanitario nazionale.

Il contributo dello Stato, inferiore a due miliardi, rappresenta meno del quattro per cento del bilancio consolidato dell'ente, mentre la Lega raccoglie dai privati una somma ingente tramite la quale svolge proprie funzioni in armonia con il servizio sanitario nazionale. Tuttavia la eliminazione di tale contributo — o la riduzione come previsto al comma 2 dell'articolo 2 — costituirebbe un grave problema per la vita della sede centrale, che non svolge attività promozionali per

non entrare in concorrenza con le sezioni, e che invece esercita una funzione di raccordo per la raccolta dei fondi dell'ente, attraverso le sezioni provinciali dislocate su tutto il territorio nazionale. Sembra quindi opportuno riconoscere il carattere pubblico delle attività svolte dalla Lega escludendola dalla tabella A e sottraendola ad una eventuale diminuzione del contributo statale al fine di non penalizzare le regioni economicamente meno favorite. Non modificando la natura giuridica attribuita all'ente dalla legge n. 70 del 1975, si sancisce una peculiarità della situazione italiana attraverso un'iniziativa spontanea, cui lo Stato consente di perseguire fini rilevanti per il proprio ordinamento. La stessa composizione del consiglio direttivo centrale è emblematica della volontà di stabilire una stretta collaborazione fra pubblico e privato, prevedendo la presenza di rappresentanti dei soci, di Ministeri ed enti vari, nonché delle strutture tecniche. La presenza di figure istituzionali valorizza la funzione di pubblico interesse dell'ente e la possibilità di affidamento di compiti da parte dello Stato, delle regioni o di altre autorità sanitarie. Inoltre, è stata inserita la dimensione regionale come la più rispondente all'attuale assetto della sanità pubblica in Italia, con compiti di programmazione e di coordinamento. La natura giuridica pubblica è estesa anche al comitato di coordinamento regionale. A livello locale è stata valorizzata la funzione associativa e volontaristica anche per consentire l'ammissibilità per le sezioni provinciali che lo desiderino, ai benefici della legge sul volontariato (266/91).

Il nuovo statuto dell'ente, approvato con decreto ministeriale nel 1994, sancisce la collaborazione tra pubblico e privato confermando la natura giuridica pubblica a livello centrale e regionale ed assimilando — se del caso — le sezioni provinciali ad organismi di volontariato. È innegabile il carattere integrativo e complementare svolto dalla Lega contro i tumori nel campo scientifico, della prevenzione, dell'assistenza, dell'educazione sanitaria. È indubbio altresì che, attraverso l'impegno

personale e finanziario dei soci e dei donatori, la Lega consente, in molte regioni italiane, non solo un miglioramento dell'assistenza sanitaria, ma anche un risparmio per il servizio sanitario nazionale. Non va, infine, trascurata la circostanza che la Lega, quale istituzione pubblica impegnata da oltre un sessantennio nella lotta contro i tumori, mantiene una tradizione ed un'immagine di valore e di qualificazione quanto mai estese e radicate nella coscienza collettiva, particolarmente sensibile rispetto ad un problema di tale gravità. L'elevato numero degli assistiti (inteso tale termine nella sua accezione più ampia), la gamma delle prestazioni volontarie, la destinazione di donazioni e di lasciti ereditari per le finalità istituzionali dell'ente e, infine, il flusso, in costante ascesa, già del cospicuo apporto privato per quote associative e per oblazioni varie — da cui, prevalentemente, le sezioni provinciali ricavano le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, costituiscono significativa conferma della natura e del grado di interesse che accomuna una parte non trascurabile della collettività nazionale in uno sforzo continuo di solidarietà e di impegno proteso a conseguire la definitiva sconfitta del cancro.

Per tali considerazioni, il gruppo di Alleanza nazionale chiede l'esclusione dalla tabella A della Lega per i tumori.

La Commissione approva l'emendamento Bonatesta 6.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbita dalla precedente votazione la votazione sugli emendamenti di analogo contenuto Frattini 7, Garra 8, Migliori 9.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) intervenendo in merito all'emendamento Frattini 10 che dichiara di fare proprio, fa notare che la SPORTASS deve essere eliminata dalla tabella in quanto rientrante tra gli enti di assistenza e previdenza che sono esclusi dalla sfera di applicazione del provvedimento in esame.

A tal proposito ricorda che la legge 59/97 delega il Governo al riordino degli enti pubblici nazionali non operanti in materia di previdenza e assistenza.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 10, nonché Di Bisceglie 11 e 12; respinge quindi gli emendamenti Migliori 13, 14, 15, e 16.

Il senatore Antonio DUVA (DS) ritira il proprio emendamento 17.

La Commissione approva l'emendamento Duva 18 e respinge gli emendamenti Barbieri 19 e Gubert 21.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Vedovato 22 nel seguente modo: « Per quanto concerne l'ANAS, al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere le parole da « l'ente è sin d'ora autorizzato... » fino a « di rispettiva competenza e ad » con le seguenti « L'ente, direttamente ovvero attraverso società controllate può... ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Vedovato 22 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira l'emendamento Migliori 23.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 24.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) intervenendo in merito all'emendamento Frattini 26, preannunzia, a nome del proprio gruppo, voto contrario sull'emendamento. Fa notare che la questione relativa all'ACI deve essere opportunamente esaminata in un provvedimento apposito e non può pertanto essere affrontata nello schema di decreto in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 26.

Il senatore Antonio DUVA (DS), segnalando la inopportunità di esaminare entro termini così ristretti un provvedimento di grande rilevanza e delicatezza quale quello in esame, fa notare, in relazione all'emendamento 27, che l'integrazione alla proposta di parere formulata dal relatore in merito all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro non recepisce le indicazioni contenute nel proprio emendamento. In particolare reputa singolare che in merito alla questione delle nomine degli organi dei due istituti, il decreto legislativo n. 300 del 1999 rinviasse la determinazione delle relative modalità alla disciplina del decreto in esame, mentre lo stesso decreto rinvia a fonti regolamentari. Ritiene opportuno richiamare a tal proposito, nel testo del parere da inviare al Governo, l'attuale modello previsto per l'INPS e l'INAIL.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Duva 27.

La Commissione consente; respinge gli emendamenti Gubert 28, Gubert 30, Gubert 36, Gubert 39 e Gubert 40; approva quindi gli emendamenti Duva 29, Gubert 31, Gubert 35, Bracco 41 e Caveri 42.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) in relazione al proprio emendamento 37, evidenzia che nei casi nei quali l'attività di un ente pubblico incide su interessi localistici risulta opportuno coinvolgere nelle scelte di tipo istituzionale il comune. Reputa quindi inopportuna la previsione contenuta nel testo del decreto secondo la quale nei casi in questione deve essere comunque sentita la Conferenza unificata.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 37.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 38 nel seguente modo: « All'articolo 10, comma 1, si preveda anche il coinvolgimento del-

l'ente locale nel cui ambito l'ente pubblico ha la propria sede ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 38 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) fa notare la incongruenza della previsione di cui al punto 3) della proposta di parere del relatore in base al quale si propone l'eliminazione dalla tabella dell'Unione Accademia italiana (UAI).

Segnala a tal proposito l'opportunità di una adeguata motivazione circa tale previsione che non prende in considerazione enti analoghi all'Unione Accademia italiana che restano inseriti nella tabella.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, condividendo l'esigenza di motivare adeguatamente la proposta di eliminazione dalla tabella dell'Unione Accademia italiana, fa notare che tale Unione riunisce una pluralità di istituzioni accademiche che sono esse stesse enti pubblici e che sono chiamate ad offrire collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione Accademica internazionale (UAI), nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) sottolinea il contrasto tra quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del provvedimento in esame. In effetti il decreto legislativo

n. 112 rinvia allo strumento del decreto legislativo per il riordino di strutture quali l'ANAS, mentre l'articolo 4, comma 4, del testo in esame, prevede una disciplina regolamentare per tale materia. Invita pertanto a riflettere su tale incongruenza normativa.

Il senatore Antonio DUVA (DS) evidenzia la necessità di approfondire e valutare attentamente i provvedimenti in esame sui quali la Commissione deve pronunciarsi in modo da non ridurre l'espressione del parere ad un mero dato formale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di rinviare alla prossima seduta la deliberazione sulla proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. PAOLA MANZINI, IN DATA 11 OTTOBRE 1999**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

premesse che:

a) gli articoli 11, 14 e 15 della legge 15 marzo 1997, n. 5, definiscono l'ambito normativo di esercizio della delega relativamente allo schema di decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

b) la disciplina vigente conferisce alle stazioni sperimentali il rango di enti pubblici di ricerca applicata e industriale;

c) le otto stazioni sperimentali istituite con legge operano in sostegno ai settori industriali ai quali si riferiscono attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione alle attività produttive e alla finalizzazione di servizi utili alla crescita delle imprese;

d) il settore della ricerca ha registrato il significativo intervento del decreto legislativo 204/98, che prescrive criteri di programmazione tali da uniformare tutti gli enti e gli organismi operanti nel settore, nel pieno rispetto della specificità e dell'autonomia d'istituto;

e) la trasformazione delle stazioni in enti pubblici economici corrisponde ad una delle possibilità individuate dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

f) il significativo rafforzamento dell'autonomia delle stazioni corrisponde a uno dei criteri fondamentali per il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

g) la «Relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica», in data 31 luglio 1997, sottolinea l'importanza delle stazioni per il trasferimento dei risultati della ricerca alla PMI e lo stretto legame della loro azione con il mondo imprenditoriale;

h) il finanziamento delle stazioni proviene in larga misura, 70 per cento circa, dai contributi delle imprese interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) in ordine al coordinamento tra l'articolo 3, comma 3, lettera c), e l'articolo 4, si segnala che non appare chiara la ripartizione di competenze in ordine alla designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo schema ne attribuisce la nomina integralmente al Ministero dell'industria (articolo 4, comma 2), prevedendo peraltro che spetti all'assemblea dei partecipanti, organo solo eventuale, l'elezione di un componente

effettivo e di uno supplente del collegio stesso (articolo 3, comma 3, lettera c).

Nulla è disposto su tali designazioni nel caso in cui non sia istituita l'assemblea dei partecipanti;

2) in ordine all'articolo 3, comma 3, lettera c), si segnala inoltre che l'approvazione dei bilanci (ivi attribuita all'assemblea dei partecipanti) rientra nei compiti di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria ai sensi del successivo articolo 10. Si deve intendere che all'assemblea spetti la deliberazione, piuttosto che l'approvazione, dei bilanci stessi;

3) in ordine all'articolo 4, comma 3, lettera a), non appare del tutto chiara la portata della previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti « interessati » (invece che di quelli che erogano contributi alla stazione, come previsto dalla normativa vigente), anche in conseguenza dell'incertezza sul permanere della contribuzione obbligatoria dello Stato;

4) quanto all'articolo 12, è del tutto preferibile l'elencazione espressa dalle abrogazioni disposte, anche in ordine alla oggettiva stratificazione della normativa istitutiva e vigente;

5) appaiono necessarie — soprattutto in relazione agli atti legislativi già ricor-

dati in premessa — specificazioni più puntuali in ordine a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 (possibilità di « fusione, scorporo, soppressione » delle stazioni esistenti nonché « la riduzione o l'ampliamento dei settori di riferimento ») soprattutto in relazione ai criteri e agli obiettivi di tali azioni, che non vengono precisati;

6) in relazione al personale si segnala l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano di utilizzo del personale così come definito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) per gli enti trasformati.

Si ritiene inoltre opportuna la previsione di una possibilità di opzione dei dipendenti delle stazioni per altri enti di ricerca. Andrebbe inoltre definito il comparto contrattuale dei dipendenti delle stazioni sperimentali successivamente alla trasformazione in enti pubblici economici;

7) per quanto attiene la contribuzione obbligatoria da parte delle imprese interessate si segnala l'opportunità di modificarne l'attuale carattere generalizzato prevedendo l'esplicita esclusione delle imprese molto piccole, in relazione alla difficoltà o impossibilità di beneficiare della attività delle stazioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Aggiungere al punto c), dopo « ai settori industriali », « per la ricerca applicata in rapporto con il trasferimento tecnologico »

1. Tapparo.

Aggiungere alla fine del punto e) anche l'eventuale organizzazione delle stazioni sperimentali in enti pubblici di ricerca apparirebbe adeguato allo svolgimento dei loro compiti.

2. Tapparo.

Aggiungere alla fine del punto 2: qualora si optasse per la configurazione delle stazioni sperimentali dell'industria in enti pubblici di ricerca quest'aspetto verrebbe considerato attraverso l'autonomia regolamentare (in questo caso l'articolo 3 andrebbe interamente cassato).

3. Tapparo.

Aggiungere alla fine del punto 3: sarebbe opportuno sostituire l'articolo 4, commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 membri di cui 6 di provenienza imprenditoriale, assicurando la presenza di tutte le Associazioni imprenditoriali interessate all'attività della Stazione, e 3 in rappresentanza del Ministero dell'industria, del Murst e della Conferenza delle regioni; il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'industria, su indicazione di rose di nomi

formulate dalle associazioni ed istituzioni rappresentate nel Consiglio. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività della Stazione, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina del Direttore generale e del direttore scientifico.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili è composto da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'industria. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Tapparo.

Dopo il punto 5 aggiungere un punto 5-bis:

Introdurre un articolo 4-ter (*Regolamenti*). — Le stazioni sperimentali dell'industria si dotano di propri regolamenti adottati, modificati o integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni;

2) istituzione di un Consiglio scientifico con compiti di supporto alla programmazione, composto pariteticamente da esperti interni ed esterni alla Stazione e relative modalità di funzionamento;

3) definizione di criteri e modalità per la nomina del direttore generale e del direttore scientifico, con procedure di valutazione comparativa dei candidati. Il

direttore generale ed il direttore scientifico restano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

b) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

5. Tapparo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria,

premessi che:

a) un patrimonio insostituibile di risorse umane (400 tra i ricercatori e tecnici) e di strutture scientifiche delle attuali 8 Stazioni Sperimentali dell'Industria verrà dismesso e disperso proprio mentre si proclama la necessità di rafforzare la ricerca applicata;

b) verrà meno l'obbligo per le imprese della attuale contribuzione che permette alle stazioni stesse di svolgere la loro attività di ricerca e di servizio e le imprese risparmieranno così circa 30 miliardi;

c) ad altre strutture pubbliche ed Enti di Ricerca verrà affidato il compito di assorbire il personale che non sceglierà

la privatizzazione trasferendo così sul sistema pubblico solo oneri finanziari senza strutture (articolo 33 ed articolo 35 D.L. n. 29 del 1993);

d) su progetti che tenderanno a sostituire l'attività di tali strutture potranno essere elargiti alle singole imprese, o a loro consorzi, nuovi finanziamenti, su scala nazionale e locale, in base alle nuove normative per la Ricerca Applicata (D.L. n. 112 del 1998 e D.L. n. 287 del 1999);

e) non sarà lontano il giorno in cui, trasformate in enti pubblici economici, le nuove entità saranno costrette ad alienare ai privati, a basso costo, tutte le loro strutture ed apparecchiature.

esprime

PARERE CONTRARIO.

Mazzocchin.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

premesso che:

a) gli articoli 11, 14 e 15 della legge 15 marzo 1997, n. 5, definiscono l'ambito normativo di esercizio della delega relativamente allo schema di decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

b) la disciplina vigente conferisce alle stazioni sperimentali il rango di enti pubblici di ricerca applicata e industriale;

c) occorre tener conto delle preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali rispetto alle quali si invita il Governo ad ulteriore approfondimento;

d) le otto stazioni sperimentali istituite con legge operano in sostegno ai settori industriali ai quali si riferiscono attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione alle attività produttive e alla finalizzazione di servizi utili alla crescita delle imprese;

e) il settore della ricerca ha registrato il significativo intervento del decreto legislativo 204/98, che prescrive criteri di programmazione tali da uniformare tutti gli enti e gli organismi operanti nel settore, nel pieno rispetto della specificità e dell'autonomia d'istituto;

f) la trasformazione delle stazioni in enti pubblici economici corrisponde ad

una delle possibilità individuate dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

g) il significativo rafforzamento dell'autonomia delle stazioni corrisponde a uno dei criteri fondamentali per il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

h) la « Relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica », in data 31 luglio 1997, sottolinea l'importanza delle stazioni per il trasferimento dei risultati della ricerca alla PMI e lo stretto legame della loro azione con il mondo imprenditoriale;

i) il finanziamento delle stazioni proviene in larga misura, 70 per cento circa, dai contributi delle imprese interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) in ordine al coordinamento tra l'articolo 3, comma 3, lettera c), e l'articolo 4, si segnala che non appare chiara la ripartizione di competenze in ordine alla designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo schema ne attribuisce la nomina integralmente al Ministero dell'industria (articolo 4, comma 2), prevedendo peraltro che spetti

all'assemblea dei partecipanti, organo solo eventuale, l'elezione di un componente effettivo e di uno supplente del collegio stesso (articolo 3, comma 3, lettera c).

Nulla è disposto su tali designazioni nel caso in cui non sia istituita l'assemblea dei partecipanti;

2) in ordine all'articolo 3, comma 3, lettera c), si segnala inoltre che l'approvazione dei bilanci (ivi attribuita all'assemblea dei partecipanti) rientra nei compiti di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria ai sensi del successivo articolo 10. Si deve intendere che all'assemblea spetti la deliberazione, piuttosto che l'approvazione, dei bilanci stessi;

3) in ordine all'articolo 4, comma 3, lettera a), non appare del tutto chiara la portata della previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti « interessati » (invece che di quelli che erogano contributi alla stazione, come previsto dalla normativa vigente), anche in conseguenza dell'incertezza sul permanere della contribuzione obbligatoria dello Stato;

4) quanto all'articolo 12, è del tutto preferibile l'elencazione espressa dalle abrogazioni disposte, anche in ordine alla oggettiva stratificazione della normativa istitutiva e vigente;

5) appaiono necessarie – soprattutto in relazione agli atti legislativi già ricordati in premessa – specificazioni più puntuali in ordine a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 (possibilità di « fusione, scorporo, soppressione » delle stazioni esistenti nonché « la riduzione o l'ampliamento dei settori di riferimento ») soprattutto in relazione ai criteri e agli obiettivi di tali azioni, che non vengono precisati;

6) in relazione al personale si segnala l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano di utilizzo del personale così come definito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) per gli enti trasformati.

Si ritiene inoltre opportuna la previsione di una possibilità di opzione dei dipendenti delle stazioni per altri enti di ricerca. Andrebbe inoltre definito il comparto contrattuale dei dipendenti delle stazioni sperimentali successivamente alla trasformazione in enti pubblici economici;

7) per quanto attiene la contribuzione obbligatoria da parte delle imprese interessate si segnala l'opportunità di modificarne l'attuale carattere generalizzato prevedendo l'esplicita esclusione delle imprese molto piccole, in relazione alla difficoltà o impossibilità di beneficiare della attività delle stazioni.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAI RELATORI, ON. LUCIANO CAVERI, SEN. SERGIO VEDOVATO IN DATA 14 OTTOBRE 1999

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale »;

premesso che:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 marzo 1997 n. 59, ha disposto il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in materia di viabilità. Le funzioni da conferire sono individuate all'articolo 99 in via residuale rispetto alle funzioni mantenute in capo allo Stato previste all'articolo 98;

b) in particolare l'articolo 98, comma 1, lettera a), prevede il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni connesse alla rete autostradale e stradale nazionale. L'individuazione di tale rete deve avvenire, previa intesa con la conferenza stato-regioni, mediante decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

c) lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione costituisce l'attuazione delle ricordate previsioni normative ed è stato oggetto dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni la quale ha peraltro comunque subordinato il conferimento effettivo delle funzioni al raggiungimento della successiva intesa in merito all'attribuzione delle risorse, nonché alla riformulazione delle norme contenute nel decreto stesso;

d) il processo che si avvia con il decreto legislativo in esame ha come obiettivo il miglioramento del sistema della viabilità sia sotto il profilo della mobilità che in ordine al tema della sicurezza. Il processo di trasferimento delle funzioni ha un alto grado di complessità che impone un'ottica unitaria nella soluzione dei problemi sia della transizione che del nuovo assetto a regime. In altri termini l'individuazione della rete di interesse nazionale e il conseguente trasferimento di una parte consistente alle regioni, non può prescindere dalla soluzione dei problemi connessi all'individuazione delle risorse, dei mezzi e del personale da trasferire alle regioni, dall'indispensabile riordino dell'ANAS e dall'individuazione di adeguati modelli organizzativi a scala regionale o locale;

e) la rete di interesse nazionale che viene configurata risente evidentemente di una impostazione non omogenea da parte delle diverse regioni. La ripartizione della rete non è certamente equilibrata sul territorio nazionale e registra una propensione molto più accentuata al trasferimento regionale nelle regioni del centro-nord rispetto alle regioni del sud determinando anche significative incongruenze nelle zone di cerniere tra le une e le altre. Pur prendendo atto di tale situazione, come dell'esito di un lungo lavoro di confronto, occorre sottolineare l'esigenza di individuare strumenti, anche di delegificazione, che consentano nel tempo un riequilibrio difficile da realizzare — dopo

la scadenza della delega - attraverso i procedimenti di produzione legislativa ordinari;

f) la Commissione ha inoltre registrato una diffusa e giustificata preoccupazione per i problemi connessi alla fase della transizione, in ordine alla programmazione degli interventi, alla gestione delle opere in atto, alla titolarità delle progettazioni in corso, al mantenimento degli impegni di finanziamento;

g) per la Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia si è evidenziata la necessità, d'intesa con le regioni, di perseguire il modello già sperimentato per Trento e Bolzano, garantendo una « regionalizzazione », anche attraverso una delega per le strade che verranno considerate di interesse statale, con il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie per manutenzione e investimenti, dei beni strumentali e delle risorse umane necessarie per l'esercizio della delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) modificare il testo del decreto nella riformulazione proposta dalla Conferenza Stato-regioni;

2) garantire la connessione e la coerenza tra i diversi provvedimenti di attuazione del processo di decentramento. In particolare assicurare la contestualità dell'effettivo conferimento delle strade con il trasferimento delle risorse. In tale quadro i parametri di riparto dovranno tener conto, non solo della estensione chilometrica delle strade trasferite, ma anche delle caratteristiche strutturali e funzionali;

3) individuare modalità di riequilibrio della consistenza della rete tra le

diverse aree del paese assicurando la realizzazione di un sistema di collegamenti con caratteristiche di continuità territoriali e funzionali. A questo riguardo si suggerisce l'adozione di una norma di delegificazione che consenta, anche in fasi temporali successive, l'individuazione della rete nazionale attraverso provvedimenti amministrativi, fatta salva l'intesa con le regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) adottare provvedimenti che assicurino nella fase di transizione la continuità nella gestione delle strade, nella programmazione e nella realizzazione delle opere in particolare attraverso:

il completamento dei lavori in corso e la realizzazione delle opere già programmate sulle strade trasferite;

la realizzazione di intese istituzionali e di accordi di programma in materia di viabilità che evitino interruzioni nella programmazione pluriennale conseguente alla conclusione del piano triennale 1997-1999;

5) ridisegnare sollecitamente il quadro organizzativo e funzionale dell'ANAS in funzione della consistente riduzione della rete stradale di competenza;

6) per le regioni a statuto speciale, preso atto della già assestata situazione presente nelle province di Trento e Bolzano, che va integralmente salvaguardata con apposita norma, si manifesta la necessità di chiarire che le tabelle predisposte per ciascuna regione ad autonomia differenziata non pregiudicano, anche con eventuali modifiche, la definizione dell'intera materia con apposite norme di attuazione di ciascun statuto speciale; ciò, per la classificazione, dovrà avere ripercussioni anche sulle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario, se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Nella premessa dopo la lettera b) inserire:

lett. *b) bis.* « Che l'elenco delle strade costituenti la rete nazionale, che forma parte integrante dello schema di decreto legislativo in esame, risulta, in alcune sue parti, non conforme ai criteri assunti a base del decreto legislativo n. 112 succitato, poiché in esso non figurano strade di interesse strategico nazionale di collegamento con Porti, Aeroporti eccetera, mentre vi figurano altre di interesse prettamente locale, o regionale. Siffatto stravolgimento dei criteri fissati per l'individuazione della rete stradale nazionale non può essere ammesso neppure in presenza dell'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-regioni, giacché essa non può esorbitare i criteri espressamente fissati dalla legge non usufruendo di deleghe del Parlamento in tal senso ».

1. Bosi.

Sostituire il punto 1) con il seguente:

1-bis. Modificare, coerentemente con i criteri fissati dalla legge e richiamati in premessa dello stesso schema, l'elenco allegato allo schema di decreto legislativo in esame, riconducendo nella rete stradale nazionale le vie di grande comunicazione aventi valore strategico di collegamento con Porti, Aeroporti e sistema Autostradale, come ad esempio SGC Firenze-Pisa-Livorno (porto).

2. Bosi.

Al punto 3) degli indirizzi proposti dal relatore aggiungere il periodo seguente:

« Inoltre va rilevata l'incongruenza della soluzione prevista dallo schema del decreto legislativo in ordine alla mancata inclusione nella rete nazionale della via Aurelia con tracciato nella regione Liguria, mentre la stessa arteria viene conservata all'ANAS per i tratti in Toscana e Lazio, di talché appare razionale la conservazione all'ANAS anche del tratto ricadente in Liguria ».

3. Garra, Carrara.

Al punto 4 del parere, dopo la parola « trasferite », aggiungere: « Assegnando priorità ai progetti cantierabili ».

4. Manzini.

Al punto 4 del parere, dopo « 1997-1999 », aggiungere la frase seguente: « A questo riguardo è opportuno che le opere già segnalate ufficialmente dalle Regioni e cantierabili siano prioritariamente finanziate e appaltate ».

5. Manzini.

Al punto 5 la parola competenza aggiungere: evitando il rischio, nelle Regioni in cui la consistenza della rete nazionale risulta modesta, di paralisi del compartimento.

6. Manzini.

Al punto 5 giungere il seguente testo:

« Per quanto attiene, in particolare, la rete nazionale ubicata nel territorio della Regione siciliana, va osservato che occorre conservare all'ANAS il tratto Bivio Capodarso-Bivio Benesiti di Km 8,850 (SS n. 122) ed il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarso (SS n. 626) di Km 6 onde sopprimere alle frequenti interruzioni del tratto autostradale Enna-Caltanissetta ».

7. Garra.

Al punto 6) dello schema di parere, sopprimere le parole: che va interamente salvaguardata con apposita norma.

8. Frattini.

Aggiungere al punto 6) la seguente osservazione:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 2) con il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto ».

9. Di Bisceglie.

Aggiungere dopo il punto 6) il seguente punto:

« 7) fissare il principio che, l'eventuale creazione di nuove autostrade che insistano su reti stradali trasferite alle competenze regionali, comporti fin dal momento decisionale l'automatica riclassificazione nell'ambito delle competenze e funzioni proprie dello Stato connesse alla rete autostradale e stradale nazionale dello Stato ».

10. Francesco Bosi.

Aggiungere dopo il punto 6) il seguente punto:

Dall'elenco allegato alla proposta di Decreto legislativo concernente « Individuazione della Rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'articolo 1, comma 4°, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » per le strade classificate di interesse nazionale è stralciata la S.S. n. 7 « Appia ».

11. d'Alessandro Prisco.

Alla proposta di parere si propone di inserire il seguente punto:

« Nella tabella relativa alla Regione Veneto, allegata allo schema di decreto legislativo sopprimere il riferimento alle strade statali n. 50 e 50 bis. ».

12. Fontanini, Stucchi, Fontan.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale »;

premesso che:

a) non esiste alcun principio e metodo omogeneo indicante la coerenza interpretativa dei concetti di rete autostradale e stradale nazionale, in conseguenza paradossali, irrazionali e squilibrati sul territorio nazionale;

b) la stessa Conferenza Stato-regioni ha prioritariamente sostenuto che l'incertezza sulle risorse trasferibili, dei mezzi e del personale, nonché sul riordino dell'ANAS e dei modelli organizzativi a scala regionale e locale, rende irrealistico ed unicamente decorativo il decreto legislativo;

c) è forte la preoccupazione circa il futuro programmatorio degli interventi, la stessa gestione delle opere in atto, la titolarità dei progetti attualmente in corso, le certezze sui relativi finanziamenti;

d) risulta essenziale e preventivo ridefinire il contesto funzionale ed organizzativo dell'ANAS in previsione delle diverse competenze;

e) è necessario stabilire, per le regioni a statuto speciale, una differenziata soluzione che, sull'esempio del Trentino-Alto Adige, significhi una delega gestionale anche per le strade di permanente interesse statale;

esprime

PARERE CONTRARIO.

Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta, Messa.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale »;

premesso che:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 marzo 1997 n. 59, ha disposto il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in materia di viabilità. Le funzioni da conferire sono individuate all'articolo 99 in via residuale rispetto alle funzioni mantenute in capo allo Stato previste all'articolo 98;

b) in particolare l'articolo 98, comma 1, lettera a), prevede il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni connesse alla rete autostradale e stradale nazionale. L'individuazione di tale rete deve avvenire, previa intesa con la conferenza stato-regioni, mediante decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

c) lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione costituisce l'attuazione delle ricordate previsioni normative ed è stato oggetto dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni la quale ha peraltro comunque subordinato il conferimento effettivo delle funzioni al raggiungimento della successiva intesa in merito all'attribuzione delle risorse, nonché alla riformulazione delle norme contenute nel decreto stesso;

d) il processo che si avvia con il decreto legislativo in esame ha come obiettivo il miglioramento del sistema della viabilità sia sotto il profilo della mobilità che in ordine al tema della sicurezza. Il processo di trasferimento delle funzioni ha un alto grado di complessità che impone un'ottica unitaria nella soluzione dei problemi sia della transizione che del nuovo assetto a regime. In altri termini l'individuazione della rete di interesse nazionale e il conseguente trasferimento di una parte consistente alle regioni, non può prescindere dalla soluzione dei problemi connessi all'individuazione delle risorse, dei mezzi e del personale da trasferire alle regioni, dall'indispensabile riordino dell'ANAS e dall'individuazione di adeguati modelli organizzativi a scala regionale o locale;

e) la rete di interesse nazionale che viene configurata risente evidentemente di una impostazione non omogenea da parte delle diverse regioni. La ripartizione della rete non è certamente equilibrata sul territorio nazionale e registra una propensione molto più accentuata al trasferimento regionale nelle regioni del centro-nord rispetto alle regioni del sud determinando anche significative incongruenze nelle zone di cerniere tra le une e le altre. Pur prendendo atto di tale situazione, come dell'esito di un lungo lavoro di confronto, occorre sottolineare l'esigenza di individuare strumenti, anche di delegificazione, che consentano nel tempo un riequilibrio difficile da realizzare — dopo

la scadenza della delega — attraverso i procedimenti di produzione legislativa ordinari;

f) la Commissione ha inoltre registrato una diffusa e giustificata preoccupazione per i problemi connessi alla fase della transizione, in ordine alla programmazione degli interventi, alla gestione delle opere in atto, alla titolarità delle progettazioni in corso, al mantenimento degli impegni di finanziamento;

g) per la Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia si è evidenziata la necessità, d'intesa con le regioni, di perseguire il modello già sperimentato per Trento e Bolzano, garantendo una « regionalizzazione », anche attraverso una delega per le strade che verranno considerate di interesse statale, con il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie per manutenzione e investimenti, dei beni strumentali e delle risorse umane necessarie per l'esercizio della delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) modificare il testo del decreto nella riformulazione proposta dalla Conferenza Stato-regioni;

2) garantire la connessione e la coerenza tra i diversi provvedimenti di attuazione del processo di decentramento. In particolare assicurare la contestualità dell'effettivo conferimento delle strade con il trasferimento delle risorse. In tale quadro i parametri di riparto dovranno tener conto, non solo della estensione chilometrica delle strade trasferite, ma anche delle caratteristiche strutturali e funzionali;

3) individuare modalità di riequilibrio della consistenza della rete tra le diverse aree del paese assicurando la realizzazione di un sistema di collegamenti con caratteristiche di continuità territoriali e funzionali. A questo riguardo

si suggerisce l'adozione di una norma di delegificazione che consenta, anche in fasi temporali successive, l'individuazione della rete nazionale attraverso provvedimenti amministrativi, fatta salva l'intesa con le regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) adottare provvedimenti che assicurino nella fase di transizione la continuità nella gestione delle strade, nella programmazione e nella realizzazione delle opere in particolare attraverso:

il completamento dei lavori in corso e la realizzazione delle opere già programmate sulle strade trasferite, assegnando priorità ai progetti in grado di essere appaltati;

la realizzazione di intese istituzionali e di accordi di programma in materia di viabilità che evitino interruzioni nella programmazione pluriennale conseguente alla conclusione del piano triennale 1997-1999, tenendo conto dell'effettiva possibilità di realizzazione delle opere;

5) ridisegnare sollecitamente il quadro organizzativo e funzionale dell'ANAS in funzione della consistente riduzione della rete stradale di competenza;

6) le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Conseguentemente le tabelle relative alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per le autostrade e i trafori, sono confermate o modificate dalle apposite

norme di attuazione. Una nuova classificazione potrà consentire anche l'eventuale riclassificazione delle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale;

7) fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6), riesaminare approfonditamente, anche al fine dell'adozione di provvedimenti correttivi, le seguenti osservazioni puntuali di individuazione della rete:

a) strada SGC Firenze-Pisa-Livorno (Porto);

b) via Aurelia con tracciato nella regione Liguria;

c) tratto Bivio Capodarso-Bivio Benesiti (SS 122) ed il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarso (SS 626);

d) SS 7 Appia;

e) SS 50 e 50-bis.

f) SS 25 Moncenisio nella rete stradale nazionale.

Si sottolinea in particolare l'esigenza di evitare la costituzione di regimi di diversa titolarità e cesure regionali su itinerari omogenei verificando la coerenza con i criteri generali di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 per la costituzione della rete.

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE
ON. VINCENZO CERULLI IRELLI**

La Commissione,

premessi che:

l'ambito di applicazione del decreto si estende a tutti gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, salve le deroghe espressamente previste, in virtù della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera b) e successive modificazioni; mentre non si applica agli enti privati controllati direttamente e indirettamente dallo Stato, né agli enti di ricerca oggetto di separata riforma. Gli articoli 9 e 10 contengono, quindi, una normativa di carattere generale; norme queste ultime che sono del tutto condivisibili nella parte in cui razionalizzano la disciplina degli enti, delegando in larga misura all'autonomia statutaria degli stessi l'adozione della normativa specifica per ciascuno di essi;

l'altra parte del testo riguarda una serie di enti operanti segnatamente nel settore culturale o della ricerca scientifica, che vengono elencati in due tabelle, disponendo per gli enti della prima tabella la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, e per gli enti della seconda tabella, la trasformazione in strutture scientifiche o consorzi universitari, salva l'adozione da parte degli stessi enti, entro un certo termine, della delibera di assumere la personalità giuridica di diritto privato (articoli 2, 3 e 8). Per questa parte, la disciplina proposta dal Governo appare eccessivamente rigida, anche in considerazione del fatto che la maggior parte

degli enti, dei quali si propone la privatizzazione, hanno espresso sul punto un orientamento decisamente contrario, e nello stesso senso, gran parte dei mondi culturali ad essi correlati. D'altra parte, la trasformazione nel modo proposto di questi enti non sembra comportare alcun significativo risparmio per lo Stato, nella contribuzione, generalmente esigua, peraltro, che ad essi è destinata. Sul punto, quindi, si propone una soluzione alternativa;

la terza parte della normativa riguarda singole figure di enti, e cioè l'Ente Autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (articolo 2, comma 2), l'ISTAT (articolo 4, comma 3), l'ANAS (articolo 4, comma 4), la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA (articolo 4, comma 5), la SIAE (articolo 5), l'Ente esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma (articolo 6), l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione della sicurezza del lavoro (articolo 7). Norme di diverso spessore e ampiezza non sempre del tutto chiare; mentre restano al di fuori di ogni previsione del testo altri enti, per i quali un intervento legislativo potrebbe essere ritenuto necessario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. Per quanto riguarda la normativa generale di cui sopra (articoli 9 e 10), il

parere è complessivamente favorevole. Appare tuttavia opportuna la soppressione all'articolo 10, comma 1, lettera g), dell'ultima proposizione (da: « in tale periodo » a: « commissario straordinario »), non sembrando utile limitare il mandato dei presidenti coinvolgendo nel computo il periodo di eventuale loro assunzione della responsabilità dell'amministrazione straordinaria dell'ente. Inoltre si propone di eliminare — come già suggerito dallo stesso Governo — all'articolo 10, comma 1, l'espressione « fatta eccezione per quelli aventi struttura associativa » visto che la norma medesima prevede che agli enti associativi si applichino comunque singole sue disposizioni.

2. Mentre non si comprende la ragione della massiccia deroga circa l'applicazione della legge rispetto a molteplici enti, stabilita dall'articolo 1, comma 2. La deroga ha un senso esclusivamente per gli enti pubblici economici che, esercitando attività di impresa, presentano esigenze organizzative del tutto proprie. Per gli altri non appaiono opportune deroghe all'applicazione degli articoli 9 e 10, anche tenendo conto del fatto che si tratta di norme, le quali si limitano a dettare criteri di razionalizzazione nella successiva attività statutaria e programmatica degli enti stessi. Si propone pertanto l'eliminazione di tale disciplina derogatoria.

2.1 Quanto al comma 3 dell'articolo 1, occorre sostituire l'espressione « Autorità indipendenti », con quella ormai in uso di « Autorità di garanzia e di vigilanza » (v. articolo 4 della legge 265/99).

3. Per quanto riguarda la seconda parte della disciplina, quella relativa alla privatizzazione degli enti di cui alle tabelle allegate, si propone una soluzione alternativa a quella prospettata dal Governo, più flessibile, che consenta sia di tener conto della volontà autonomamente espressa dai singoli enti, che in larga parte sono espressione di specifici e ben individuati ambienti culturali, sia di consentire al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, di

valutare caso per caso la diversa situazione; provvedendo, in qualche caso, alla privatizzazione, in altri alla trasformazione degli enti in strutture universitarie, in altri ancora a lasciare senz'altro agli enti la natura pubblicistica. Insomma, si propone di proceduralizzare la disciplina proposta dal Governo, mantenendone nella sostanza inalterati gli obiettivi e l'ispirazione.

Si propone pertanto di unificare le tabelle A e B e di eliminare la previsione di cui all'articolo 2 relativa alla privatizzazione di enti pubblici a prescindere dalla volontà degli stessi. In relazione agli enti elencati nella tabella come unificata si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere con disposizioni regolamentari alla razionalizzazione e ristrutturazione di enti operanti nel medesimo settore. Gli schemi dei regolamenti così predisposti dovranno essere deliberati previa consultazione degli enti interessati e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per gli enti non coinvolti dal processo di ristrutturazione e riorganizzazione il Governo potrà procedere con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri — sempre previa consultazione degli enti — alla privatizzazione o alla trasformazione in strutture scientifiche delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede. Relativamente a quest'ultima ipotesi appare opportuno riformulare l'articolo 3 in modo da escludere la possibilità della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico per gli enti che non siano stati né privatizzati né trasformati.

Comunque, per alcuni enti, e segnatamente per l'Unione Accademica nazionale, si propone la cancellazione dalla tabella.

Per quanto riguarda invece gli istituti storici nazionali si propone, per la specifica attività di libera ricerca storica svolta da tali enti, che sia definito un modello organizzativo strutturato a rete in conformità al modello utilizzato per gli enti di ricerca in agricoltura e gli osservatori astronomici, che ne valorizzi la loro attività di ricerca.

4. Per quanto riguarda la terza parte, si pongono specifici rilievi in ordine a singoli enti:

4.1 Per quanto concerne l'Ente autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), si ritiene fondata la posizione espressa dalla Regione, e perciò si propone il trasferimento alla Regione Campania, a titolo gratuito, delle azioni della SEPSA, della quale l'ente è l'unico azionista, visto che la SEPSA stessa costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, mentre la Regione è competente nella materia ai sensi del decreto legislativo 422/97. Per quanto riguarda i dipendenti del soppresso Ente autonomo Volturno, si ritiene che la continuità del rapporto di lavoro debba essere assicurata dalla Regione Campania.

4.2 Per quanto concerne l'ISTAT, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:

« 3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT

con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico ».

4.3 Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA, valuti il Governo l'opportunità dell'accorpamento tenendo conto della diversità strutturale e funzionale dei due enti, ferma restando l'esigenza che la loro missione venga valorizzata e ne sia salvaguardata l'unitarietà di esercizio.

4.4 In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7), è senz'altro da sopprimere la relativa norma perché già contenuta nel decreto sul riordino dei ministeri (articolo 48, decreto legislativo 300/99).

5. Si rileva che le previsioni contenute nel testo riguardano solo alcuni enti mentre non si esclude l'opportunità di prevedere disposizioni anche per altri enti.

6. Si reputa necessario coordinare la disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali contenuta nel provvedimento con le disposizioni di cui alla legge 70/75. In tal senso appare opportuno prevedere l'abrogazione delle norme della legge n. 70 del 1975 limitatamente alla parte relativa alla disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali, salve specifiche deroghe.

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

EMENDAMENTI

Dopo l'indirizzo 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 2, sopprimere il comma 2 in quanto introduce una rigidità che può risultare incompatibile con l'adeguato svolgimento dei servizi pubblici previsti nelle convenzioni, la cui operatività è comunque subordinata all'approvazione ministeriale. Un eventuale vincolo economico di risparmio potrebbe essere stabilito in forma complessiva per l'insieme degli enti.

1. Gubert.

Dopo l'indirizzo 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 2, sopprimere al comma 3 il secondo periodo, in quanto non si vede come se alcune funzioni pubbliche debbano essere dismesse, esse continuino ad essere svolte per due anni. Per contro la gestione diretta dello Stato contraddirebbe principi della delega quali quello della sussidiarietà.

2. Gubert.

Al punto 3, terzo capoverso, dopo le parole: Unione Accademica nazionale aggiungere: e per il Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo.

Sopprimere il punto 4.4.

3. Giaretta.

Aggiungere al punto 3 dopo le parole: la loro attività di ricerca e prima del para-

grafo 4 inserire le parole: si propone altresì di depennare dalla tabella B) il Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma).

4. Garra, Marotta, Frattini.

Al punto 3) si propone di aggiungere: La Commissione, per l'evidente interesse pubblico e l'altissimo livello scientifico, rileva l'opportunità che l'Istituto storico italiano per il Medio Evo non sia compreso nelle previsioni contenute nel decreto legislativo.

5. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Al punto 3, dopo le parole: per l'Unione accademica nazionale, aggiungere le seguenti: nonché per la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

6. Bonatesta, Magnalbò, Migliori.

Al punto 3, comma 3, dopo le parole: Unione accademica nazionale, inserire le seguenti: nonché la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

7. Frattini.

Al punto 3), dopo le parole: si propone la cancellazione dalla tabella e prima delle parole: per quanto riguarda invece eccetera inserire le parole: analogamente si propone la cancellazione dalla tabella A) della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

8. Garra, Marotta, Frattini.

Si propone di aggiungere al punto 3): La Commissione ritiene opportuno riconfermare l'attuale funzionante configurazione giuridica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

9. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Al punto 3, comma 3, dopo le parole: Unione accademica nazionale *aggiungere le seguenti:* nonché la SPORTASS.

10. Frattini.

Al punto 3, comma 3, aggiungere dopo le parole: Unione Accademica nazionale *le seguenti:* e l'Unione Nazionale lotta all'Analfabetismo.

11. Di Bisceglie.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 3-bis:

In ogni caso nell'ambito della soluzione prospettata la situazione dell'UNLA va valutata unitamente ai due enti ugualmente vigilati dal Ministero della Pubblica Istruzione e ricompresi nello stesso capitolo di bilancio: l'Opera Montessori di Roma e il Museo della scienza e della tecnica di Milano.

12. Di Bisceglie.

Al punto 3, si propone di aggiungere: La commissione, valutato il ruolo storico della Fondazione «Il Vittoriale degli italiani», ne propone l'eliminazione dagli elenchi del decreto legislativo.

13. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Al punto 3 si propone di aggiungere: La Commissione, ritenuto che il centro nazionale di studi leopardiani non possa che vedere riconfermato l'interesse pubblico che riveste, ne propone l'eliminazione dalle previsioni di cui al decreto legislativo.

14. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Al punto 3, si propone di aggiungere:

La Commissione, in considerazione del ruolo civile e storico rivestito, reputa opportuno che le Deputazioni e società di storia patria non facciano parte delle previsioni contenute nel decreto legislativo.

15. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Al punto 3, si propone di aggiungere:

La Commissione, valutato di evidente interesse pubblico il ruolo e la funzione dell'Ente «Casa Buonarroti» ne riconferma tale caratteristica.

16. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Aggiungere al punto 3, dopo le parole: storici nazionali *inserire le seguenti:* a modifica delle previsioni contenute nel presente decreto.

17. Duva.

Aggiungere al punto 3, dopo le parole: di ricerca *aggiungere le seguenti:* definita dalle norme istitutive di tale Enti.

Si tratta di delicati compiti di promozione della ricerca e dello studio delle fonti della storia d'Italia e di formazione dei docenti a ciò preposti che devono essere valorizzati e tutelati secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 18

della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente alle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.

La disciplina adottata per gli istituti storici nazionali deve altresì assicurare da parte loro il corretto adempimento degli obblighi internazionali, per conto dell'Italia, in materia di partecipazione al Comité International des Sciences Historiques (CISH).

18. Duva.

Sostituire il punto 4. 1 con il seguente:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione e le relative attività vengono trasferite al Comune di Napoli, che le gestirà a mezzo di società con missione omogenea.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al trasferimento delle azioni di Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA), della quale è unico azionista, al Comune di Napoli ed alla Regione Campania in rapporto ai treni-chilometro eserciti nell'ambito del Comune di Napoli e nell'ambito del restante territorio regionale ».

19. Barbieri.

All'osservazione 4. 2 premettere il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4, le seguenti parole: La precisazione che l'ISTAT gode della prerogativa dell'indipendenza di giudizio non deve significare che gli altri enti di ricerca, anche strumentali, ne siano privi, ma solo un ribadire un carattere essenziale di ogni ente di ricerca, specie se avente natura pubblica.

20. Gubert.

All'osservazione 4. 2 aggiungere in fine il seguente comma:

« All'ISTAT si estendono le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di cui all'articolo 10 comma 1 del Decreto "Istituzione Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca", nonché le norme in materia di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi contenute nel medesimo decreto di attuazione all'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

21. Gubert.

Aggiungere dopo il punto 4. 2 il seguente: per quanto concerne l'ANAS al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere nell'ultimo periodo le parole da: « costituire società miste » sino a: « rispettiva competenza e ».

22. Vedovato, Caveri.

Sostituire il punto 4. 3 con il seguente:

« Si propone che il decreto legislativo non preveda misure in merito alla Cassa per la formazione della proprietà contadina ».

23. Migliori, Magnalbò, Carrara, Bonatesta.

Al punto 4. 3 del parere aggiungere il seguente periodo:

« Inoltre valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo presentato con un apposito richiamo alla normativa sulla mobilità nel pubblico impiego, a salvaguardia del personale della cassa per la formazione della proprietà contadina ».

24. Magnalbò, Bonatesta, Migliori.

Al punto 4.3 aggiungere in fine il seguente periodo:

« Del resto l'accorpamento – soluzione che il Governo ha preferito alla pura e semplice soppressione della Cassa – può assumere rilevanza soltanto per l'aspetto relativo alla gestione delle rate dei mutui in essere, e non per l'esercizio delle funzioni della Cassa, poiché il riordino fondiario è già di esclusiva competenza regionale ».

25. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 4.3 il seguente:

All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:

« 7. L'Automobile Club d'Italia eroga allo Stato ed alle altre pubbliche amministrazioni servizi in campo automobilistico, esercitando in materia tutte le funzioni previste dal proprio Statuto, nonché le altre autonomamente affidate all'Ente dalle pubbliche amministrazioni ».

26. Frattini.

Al punto 4.4 sostituire il punto come segue:

« In merito all'Istituto Superiore della Sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (articolo 7) sono senz'altro da sopprimere i commi 1 e 2 poiché le relative norme sono già contenute nel decreto sul riordino dei ministeri (articolo 48, decreto legislativo 300/99). Va inoltre opportunamente riformulato il comma 3 poiché il citato decreto legislativo 300/99 rinvia a questo decreto per la definizione delle modalità di nomina degli organi dell'ISS e dell'ISPELS.

A tal fine si suggerisce di applicare modalità di nomina simili a quelle già vigenti per l'INAIL e INPS.

27. Duva.

Sostituire l'osservazione 4.4 con le seguenti parole:

« All'articolo 7 dovrebbe essere precisato quanto segue:

L'Iss e l'Ispel nello svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, formazione in materia rispettivamente di salute pubblica e di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti interessati da insediamenti produttivi, godono di indipendenza di giudizio e di autonomia, scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Con appositi regolamenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca", nonché le norme in materia di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi contenute nel medesimo decreto in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

28. Gubert.

Aggiungere dopo il punto 4.4 il seguente:

« Per rispettare la natura associativa della Siae, che si esprime, tra l'altro, nella funzione di esattore dei diritti d'Autore, occorre assicurare – in sede di adozione dello Statuto di cui ai punti 4 e 5 – una adeguata presenza di autori e Editori negli organi dell'ente; una ripartizione dei proventi della esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto proporzionale all'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'Autore, che tengano conto dell'ordinamento in atto nella Unione Europea ».

29. Duva.

Dopo l'osservazione 5, si inserisca la seguente osservazione:

« 5-bis. Dopo l'articolo 7, si inserisca l'articolo seguente:

Art. 7-bis.

1. Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articoli 11 e 14, a seguito di quanto disposto dal DL 4 giugno 1997, n. 143, articolo 3, comma 2, il personale dipendente dell'Agecontrol è trasferito nei ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

I beni, le risorse finanziarie e compiti previsti dal regolamento (CEE) n. 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999 sono conferiti allo Ispettorato repressioni frodi.

2. Al personale dipendente trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale appartenente all'amministrazione di destinazione, mantenendo l'anzianità di servizio maturata ».

30. Gubert, Bosi.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

« 5-bis. Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio ed autonomia scientifica, metodologia, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

All'organizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro vigilante, che reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina

recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca ».

31. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

« 25-bis. All'articolo 10, comma 1, precisare che per enti di natura associativa, cui non si applica la norma si intendono gli enti fondati da più enti (o da rappresentanti di più enti amministrativi) a prescindere dalla natura giuridica dell'ente fondato.

32. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

« 5-bis. All'articolo 10, comma 1, alinea, ultimo periodo si preveda l'esclusione degli enti a struttura associativa anche dei criteri della successiva lettera b), in quanto la struttura associativa rende sempre incompatibile la nomina ministeriale di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'attuale formulazione, essendo generica, si presta al sorgere di problemi interpretativi ».

33. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

« 5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), si aggiunga che vengono comunque salvaguardate le presenze nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti di enti diversi dallo Stato ».

34. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera c), si sopprima la previsione della necessità di approvazione di programma di

attività da parte dell'autorità vigilante, oppure si precisino meglio le condizioni alle quali un ente pubblico viene considerato sprovvisto «di alto tasso di autonomia finanziaria».

35. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *d*), l'intervento si precisi che il riferimento alla Conferenza unificata vale solo nell'ipotesi che l'ente operi in materie inerenti le competenze obbligatorie degli enti locali.

36. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma lettera *d*), prevedere che nell'ipotesi nella quale l'ente abbia per oggetto attività prevalentemente interessanti l'ambito regionale, provinciale, comunale o di Comunità Montana, gli interventi ivi previsti siano attribuiti alla Regione o all'ente locale interessato e non alle Conferenze.

37. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *d*) si preveda anche il coinvolgimento della Regione (e rispettivamente dell'ente locale avente competenze in materia) nel cui ambito l'ente ha la propria sede.

38. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *g*), si preveda che l'eventuale Commissario

straordinario non possa ricoprire nel mandato immediatamente successivo al suo incarico il ruolo di Presidente.

39. Gubert.

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 2, si condizioni il potere di nomina di un commissario straordinario da parte dell'autorità di vigilanza a inadempienze del Presidente.

40. Gubert.

Inserire nel parere un punto 6-bis, così espresso:

Si reputa necessario estendere all'Agencia Spaziale Italiana in materia di contratti di formazione e lavoro (di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni) l'autorizzazione già prevista per l'ENEA e INFN dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con le medesime modalità ivi previste.

41. Bracco, Manzini.

Dopo il punto 6 aggiungere il seguente:

7. È evidente che il Club alpino italiano sia da considerarsi, secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10, un ente associativo, ma si segnala l'opportunità che il nuovo statuto preveda una forte autonomia per il Corpo nazionale del Soccorso alpino, cui spetta per legge il soccorso in montagna.

42. Caveri.